

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2024) 30/09/2024, n. 36342*PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE › Persona offesa***REATO CONTINUATO E REATO COMPLESSO****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Relatore

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato in G il (Omissis)

avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Nadia Forlin del foro di Treviso, quale sostituto dell'avv. Feliciano Dal Bo, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, come da nota allegata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal g.i.p. del Tribunale di Treviso all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Venezia ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto di cui all'[art. 609-bis](#) cod. pen., oggetto di contestazione nel presente processo, è quello definitivamente giudicato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Treviso emessa in data 17 gennaio 2023, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione in aumento a quella inflitta con l'indicata sentenza irrevocabile, nel resto confermando la pronuncia impugnata.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che censura, in primo luogo, l'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte di merito ritenuto la sussistenza del reato sulla base della mancanza di consenso informato da parte della persona offesa in ordine alle prestazioni medico-specialistiche, considerando che la raccolta di tale consenso non era una prassi utilizzata dal nosocomio in cui prestava servizio l'imputato e che, comunque, detta circostanza non era stata valorizzata dalla sentenza di primo grado, con conseguente violazione dell'[art. 597](#), comma 1, cod. proc. pen. In secondo luogo, il difensore censura la determinazione della pena, avvenuta in assenza di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.

Si osserva che il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo cui le modalità, invasive e coartanti, della visita ginecologica attuate dall'imputato - ossia l'aver ripetutamente introdotto le dita nella vagina della paziente - erano del tutto avulse dalla corretta pratica medica, come riferito dai consulenti, ed avendo accertato che, prima di tale manovra, nessuna informazione era stata fornita alla donna, né era stato raccolto il suo consenso.

Il ricorrente, invero, si duole unicamente del fatto che la Corte di merito, ai fini della sussistenza del reato, abbia valorizzato la mancanza di consenso informato: censura che non coglie nel segno, in quanto tale sottolineatura sta a significare che certamente il medico, nell'esercizio della sua attività, può compiere atti invasivi della libertà sessuale del paziente che siano necessari a fini diagnostici o di cura, ma a una condizione ben precisa, ossia - laddove non si versi in una situazione di stato di necessità - l'aver preventivamente acquisito il consenso, esplicito e informato, da parte del paziente stesso, come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019, P., Rv. 275743-01; in senso conforme, Sez. 3, n. 15219 del 13/12/2019, dep. 2020, D., non massimata; Sez. 3, 2/12/2022, dep. 2023, A., non massimata).

Nel caso di specie, incontestata l'invasività della sfera sessuale da parte della manovra ripetutamente posta in essere dall'imputato, la Corte di merito ha perciò correttamente ribadito la sussistenza del reato per l'accertata mancanza delle condizioni di legittimità della manovra medesima, certamente realizzata in assenza sia dei presupposti integranti lo stato di necessità, sia del preventivo consenso, esplicito e informato, della paziente.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Si osserva che la Corte d'Appello ha ritenuto la congruità dell'aumento di pena a titolo di continuazione, peraltro irrogata in misura assai contenuta, in considerazione della complessiva gravità del fatto, caratterizzato da un agire dell'imputato particolarmente invasivo e coartante (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), e stante l'accertata posizione di minorata difesa in cui versava la persona offesa (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).

A fronte di tale motivazione, che non appare manifestamente illogica e che, quindi, supera il vaglio di legittimità, il motivo si appalesa, oltretutto, generico, perché non indica circostanze di fatto ignorate dal giudice del merito, che, ove valutate, avrebbero comportato l'irrogazione di una pena più mite.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'[art. 616](#) cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ([Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000](#)), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato, infine, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.167, oltre accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2024.